

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitano

N. 59 del 28 12 2023

OGGETTO: Pizzo Salvatore c/Città Metropolitana di Palermo. Sentenza n. 4872/2023 – Causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventotto del mese di dicembre in Palermo, il Commissario ad acta della Città Metropolitana di Palermo con le funzioni del Consiglio Metropolitano, dott.ssa Antonella Panzeca, giusta Decreto Assessoriale n. 644/S.3/2023 del 22/12/2023, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Francesco Mario Fragale.

Vista la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Viabilità prot. n. 91635 del 13/12/2023;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, per chi adotta il presente provvedimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DELIBERA

- 1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Viabilità prot. n. 91635 del 13/12/2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. Demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

- 3. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.
- 4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Fatto e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO GENÉRALE Dott. Francesco Mario Fragale

IL COMMISSARIO AD ACTA dott.ssa Antonella Panzeca

INIZIO PUBE	BLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pos	ta in pubblicazione all'Albo On Line della Città
Metropolitana a far data dal	A THE OWN THE STREET WAS A STREET OF THE STR
Palermo, lì	ight are so creat hading the land or
and the second of the second o	Il Segretario Generale o suo delegato
care with the contract of the section of the sectio	
DICHIARAZION	E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il	28 12 2023
	n sede di approvazione dall'Organo deliberante.
() Atto divenuto esecutivo in seguito al dec pubblicazione all'Albo on line di questo Ente, co	corso di giorni dieci dalla data di inizio della ome sopra certificato.
Palermo, lì 18/18/28	And an analysis of the second
	F.to IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco Mario Fragale
	Plant A A Market
CERTIFICATO DI	PUBBLICAZIONL
Si certifica che la presente deliberazione è si	tata pubblicata all'Albo On Line della Città
Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18	giugno 2009 n. 69 dal al
, e che, contro la stessa,	non sono state prodotte opposizioni o rilievi.
Palermo, lì	stranson with its entropy data.
alcrino, ii	Il Segretario Generale o suo delegato



Città Metropolitana di Palermo

Area Infrastrutture Direzione Viabilità

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento sottopone all'esame del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitano la seguente Proposta di Deliberazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di confitto di interesse, neppure potenziale.

OGGETTO:

Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo

Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

Premesso che:

- con D.D. n. 1991 del 03/05/2023 è stato nominato lo scrivente ing. arch. Francesco Lagna, Responsabile di Elevata Qualificazione (E.Q.), tra i cui compiti assegnati rientra l'attività amministrativa della predisposizione di provvedimenti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza della Direzione Viabilità di questa Amministrazione, nonché l'attività amministrativa relativa ad avvenuti sinistri sulle strade appartenenti al patrimonio di questo Ente;
- tra le attività assegnate allo scrivente, dopo la nomina di cui sopra, risulta l'istruttoria della pratica per il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023;
- la sentenza in oggetto è relativa al contenzioso in cui il sig. Pizzo Salvatore ha chiesto la condanna della Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni quantificati nella somma complessiva di €19.500,00 da lui subiti in dipendenza di un incidente verificatosi a Palermo il giorno 24 aprile 2016, alle ore 12:30 circa, a Montelepre, "in c.da Mandria di Mezzo, presso la strada Intercomunale n. 7, al km 9+500, [quando] il sig. Pizzo insieme ad altre persone percorrevano l'appena citata strada con le bici allorquando ... impattava su un tombino, che, di fatto formava una buca nel manto stradale", riportando lesioni personali
- per quanto sopra, la convenuta Città Metropolitana di Palermo, quale Ente proprietario della strada, si è
 costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cannizzaro, contestando le pretese risarcitorie
 della parte attrice;

Considerato che:

- Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4872/2023, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, ha così provveduto:
 - condanna la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pizzo Salvatore della somma di € 4.411,59, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
 - 2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Pizzo Salvatore e la Città Metropolitana di Palermo e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in € 1.789,66, di cui € 88,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
 - 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in ragione di 1/3 a carico di Pizzo Salvatore e in ragione di 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

24635

- con nota prot. 87350 del 28/11/2023, questa Direzione ha comunicato al legale di parte, avv. Eduardo Cammilleri e per conoscenza alla Direzione Avvocatura di questa Amministrazione, l'avvio del procedimento del riconoscimento del debito f. b., richiedendo altresì la conferma delle somme di tutte delle spese comprensive degli interessi maturati, indicate nella distinta precedentemente inviata in data 17/10/2023. La Direzione Avvocatura è stata interessata per verificarne successivamente la congruità;
- con nota PEC del 28/11/2023, acquisita al prot. 87636 del 29/11/2023, l'avvocato Eduardo Cammilleri, riscontrando la nota indicata al punto precedente, ha trasmesso il calcolo totale di quanto dovuto tra sorte, spese legali nella misura di quanto stabilito in sentenza.
- con nota prot. 89307 del 05/12/2023, è stato chiesto alla Direzione Avvocatura di questo Ente, la verifica di congruità delle somme indicate dal legale di parte di cui al punto precedente;
- con successiva PEC, acquisita al prot. 90784 del 11/12/2023, l'avvocato Eduardo Cammilleri, ha ritrasmesso
 il calcolo totale di quanto dovuto tra sorte, spese legali, aggiungendo le spese per la CTU, queste ultime
 mancanti nella prima comunicazione. Il tutto nella misura di quanto stabilito in sentenza.
- per quanto sopra, la somma complessiva dovuta, per effetto della sentenza in oggetto, ammonta complessivamente ad € 6.785,02 come esplicitato nella tabella di seguito indicata;

Credito vantato dalla Sig. Pizzo Salvatore					
Sorte (risarcimento danni)	9.11	€	4.411,59	€	4.411,59
Spese processuali (per 2/3)	1 1	L. Vo			
Spese di lite		€	1.789,66		11.0
Spese forfettarie	15%	€	268,45		
Sommano		€	2.058,11		
Spese per esborsi (escluse dal 15% spese forfettarie)	100	17 2	The state of the state of		a lt.liu
Sommano	1141	€	2.058,11		3) 海点
CPA CONTRACTOR OF THE PROPERTY	4%	€	82,32		Facility of
Sommano Sommano	abs.Jr	€	2.140,43	120	
IVA (regime forfettario)		€	-		
Sommano	-	€	2.140,43	€	2.140,43
Spese CTU (per 2/3)	1119		7.5	100	37.20.32
Consulenza (onorario)		€	233,00	€	233,00
Totale del DFB	ali .			€	6.785,02

Ritenuto che:

- occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 per la somma complessiva di € 6.785,02, in esecuzione della sentenza n. 4872/2023 causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023;
- la citata somma trova copertura sul cap. 161804/01 denominato: DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194- LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO avente i seguenti cod. 10.5.1.10.05.04;

Visti:

- la L.R. 30/00
- lo Statuto dell'Ente
- la L.R. 23/98
- la L.R. 15/15
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs 118/2011 nonché il principio applicato della contabilità generale economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs 118/2011;

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa;

Ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina della Finanza e della Contabilità.

Si propone al Commissario ad Acta con le funzioni di Consiglio Metropolitano che

DELIBERI

- 1. di prendere atto della narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 per la somma complessiva di € 6.785,02, in esecuzione della sentenza n. 4872/2023 causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023;
- di dare atto che la citata somma trova copertura sul cap. 161804/01 denominato: DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194- LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO avente i seguenti cod. 10.5.1.10.05.04;
- di dare atto che si procederà a tutti gli adempimenti successivi, a seguito dell'approvazione del presente atto deliberativo;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si allega

1. copia sentenza n. 4872/2023 causa civile R.G. 13936/2019 del Tribur di Palermo

F.to II Responsabile EQ Ing. Arch. Francesco Lagna

Prog. 3988/23 OGSPE 1578/23

OGGETTO

Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo

Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:

FAVOREVOLE

[] NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addi 1 3 DIC 2023

F.to II Dirigente Ing. Dorotea Martino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

I NON FAVOREVOLE

NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Addi .(3) . [2] 23

F.to II Responsabile dei Servizi finanziari II Ragioniere Generale Dott. Massimo Bonomo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pandolfo ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13936/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente Pizzo Salvatore (PZZSVT78H13G273R), rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Cammilleri (eduardo.cammilleri@pec.it) per procura allegata all'atto di citazione E Città Metropolitana di Palermo (80021470820), in persona del suo del Sindaco metropolitano e legale rappresentante pro tempore, rappredall'avv. Alessandro Cannizzaro sentata difesa (a.cannizaro@cert.provincia.palermo.it) per procura allegata alla costituzione di nuovo difensore ex art. 83 c.p.c. comma 3 - convenuta -Oggetto: Risarcimento danni. *** Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-

zione e difesa, così provvede:	
Zione e unioni, com provveue.	
1) condanna la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale	
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pizzo Salva-	
tore della somma di € 4.411,59, oltre interessi legali dalla data del-	
la domanda fino al soddisfo;	usa agains ar
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Pizzo Salva-	mmamagan, dha e
tore e la Città Metropolitana di Palermo e condanna quest'ultima,	
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento	a Principles of
delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si	Personal Company
liquidano in € 1.789,66, di cui € 88,33 per esborsi ed € 1.701,33	
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in mi-	MARKET PERSON
sura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-	dynautick willing
mente dovuta;	Marie Randsger
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in	
ragione di 1/3 a carico di Pizzo Salvatore e in ragione di 2/3 a cari-	
co della Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rap-	garanic (2000)
presentante pro tempore;	me control lak
The sound of the state of the s	Englishmen V
MOTIVI DELLA DECISIONE	(Caller Backton, 13)
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-	Beautiful State
te notificato, Pizzo Salvatore ha chiesto la condanna della Città Metropoli-	
tana di Palermo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni – quantificati nella	1 (2) 5 (4) 5 (4)
complessiva somma di € 19.500,00 - da lui subiti in dipendenza di un in-	
cidente verificatosi a Palermo il giorno 24 aprile 2016, alle ore 12:30 cir-	ninualeTill
ca, a Montelepre "in C/da Mandria di Mezzo, presso la strada intercomu-	enings enitsa
그러나 이 그 계속 사람들의 무슨이 사람이 늦어서 그 것도 그렇게 나를 보는 것이 되었다.	

	nale 7, al km 9,500 [quando] il sig. Pizzo insieme ad altre persone percor-	
	revano l'appena citata strada con le bici allorquando impattava su un	
	tombino, che, di fatto formava una buca nel manto stradale", riportando	
- 1 - 1011	lesioni personali.	6.61
13	***	5 0 885 s
1	Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un	Supplier (4) (6)
	indirizzo della giurisprudenza di legittimità - avallato anche dalla pro-	Line appropriate
	nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 - la disposizione di cui	a main in the control
	all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in	3.0066
* =	custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di	resolutible file
	manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-	er di mario
	tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano	Alogi esces a lik
	ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.	adytotical edicar
	24529/2009 e n. 20754/2009).	saracha cas en
	Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art.	ab allulypings in
	2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio	desire Tak Series
	sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-	History and the second
	noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza	1000
	altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare - da un lato - che il	and the Care
	fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del	go, yougunt
	bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-	NA COLUMN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
	cato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi	to subsection
*	con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.	(A)(a) 7
	Cass. Civ. n. 25243/2006).	and americans
	D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-	SELE Ligatin

	(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,	P. PAC STR	e Service	
				. 2.3
	per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale		1	
	tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.	hadrstand in	Per l	1.7A+3
	Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).			
	La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-	этс аколя	1000	143
	so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,	, affectives	in the same	
. 18	c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).	o setto a	200 a	
50	Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-	un schoo	Ans.	
	be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-	e graduati	offerin .	-11
	specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-	Lindallario,	beca.	
	gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-	impreste:	See 1	
	co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo	оцин:	100	1 1
Single L	da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-	es Differen	rens .	#I
	tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-	datoith a		Sign.
	grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,	ter A duri		
	con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-	tre debics		415
	condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.	oren dua	ing o	
Sine.	3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).	de villes .	vinte:	
, Als	In proposito è utile evidenziare che "l'ipotesi del concorso di colpa del	deoff of		
	danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente	mil to a	Such the	
	ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-	marke ub	(0.10)	The state of
10%	cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere	oin age to		
	esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune	N W	e#-0	
	indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla	otana ensin	4	- 145

	quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-	1 1 1 1
	duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-	
	chieste formulate dalla parte" (Cass. civ. n. 6529/2011).	P In 1
	Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha	
	positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo	5 84 25 5 5
	risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra	and the state of t
	l'evento lesivo del 24 aprile 2016 e le condizioni (potenzialmente pericolo-	a look unto
4	se) della strada.	n (7)
	E invero, il teste escusso, Madonia Nicolò ha confermato la dinamica	y I A Volume
	dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che "Era	
	il 24 aprile del 2016 o del 2017, non ricordo con precisione, erano le	e_ II
	12/12:30 circa. Con un gruppo di miei amici (eravamo 5/6 tra cui io, Inghil-	
	leri Gianluca, Pizzo Salvatore, Russo Rosario) tornavamo da una passeg-	7
	giata in bicicletta e percorrevamo la strada intercomunale n. 7 che dalla lo-	The outton of
	calità "Suvarelli" (periferia di Montelepre) porta al centro del paese di Mon-	Lancar Slav
	telepre. Ci trovavamo a circa 700 metri da casa. Procedevamo sfalsati: da-	and the second of
	vanti vi erano due componenti del gruppo un po' dietro Pizzo Salvatore ed	tel secolota
	infine chiudevamo il gruppo io ed Inghilleri. Ad un certo momento mentre	1.1672
	percorrevamo la strada improvvisamente vedevamo Pizzo Salvatore perdere	u_u_u_u_u_u_u_u
	il controllo della bicicletta a causa di un tombino sottomesso rispetto al	probate paradition
	manto stradale il tombino sottomesso non era percepibile da lontano né	- 1440 of 1650
	era segnalato in alcun modo il pericolo" [cfr. verbale di udienza del 4 aprile 2022].	BAR STATE OF
-	Ed ancora il teste Inghilleri Gianluca ha confermato che "Era il 24 apri-	- boxe-i-
	le 2016, dopo mezzogiorno. Eravamo andati a fare un giro in bicicletta con	ŽI ŽI
	dei miei amici: io, Pizzo Nicola Madonia, Rosario Russo e un altro nostro	1.8 (67)(80)

	amico che non ricordo con precisione. Eravamo di ritorno e ci trovavamo	garti y	146.00		
	all'altezza dell'ingresso laterale del cimitero di Montelepre. Improvvisamen-	00.2	and som		
	te abbiamo visto volare Pizzo dalla sua bicicletta a causa di un tombino sot-	Shrew	a de la composição de l	N 6.7	
	tomesso rispetto al piano stradale (preciso che è ancora nello stesso stato).	saffe e	ex L		
	Quando Pizzo è caduto mi trovavo dietro di lui insieme a Madonia. Lo ab-	11-3			
anno more cons	biamo soccorso e chiamato il 118, perdeva sangue dal viso e presentava	- 1	r Elipsi		
- 13	altre escoriazioni. Il tombino si trovava al centro della corsia che stavamo	log side A	art in		
T. earl	percorrendo ma la sottomissione non era percepibile da lontano perché la	1 1	all -		
200	strada è in leggera pendenza" [cfr. verbale di udienza del 4 aprile 2022].	11-1	THE .	- 51	
	La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle	-4			
J. nel	fotografie versate in atti raffiguranti lo stato di dissesto della strada inter-	ija ale	y. (-).		
-	comunale, a Montelepre [cfr. produzione di parte attrice].	101 1	27 P. V.		
	Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi				
	dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale	200 F	1-9-	*	_
- 1 12	sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in	and the			
	capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto	epolific	r gray		
44.	fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e		1000		
	quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile	er a sk	al Street		
90 <u> 1</u>	con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-	S S S			
	va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare	(6)	4		
224.0	l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che	eye liste.	Lejvan		
	il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo	gin E	Le kess		
	sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.	1 596			
w.	Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dalla	0. 1	8		
261.5	convenuta che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata manu-		-	, 1	
		- [

	tenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insidiosa.	
	Non v'è infatti prova che le anomalie della strada si fossero prodotte in	
é	tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di	
	controllo da parte della P.A.	
	Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-	milett
	sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere - ha poi	t the plant of the t
	accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni	r — gillion
	("ferite lacero-contuse al volto, trauma facciale") refertate all'attore presso il	an we appropriate the
201	Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico in data 24 aprile 2016	f set and
×	[cfr. relazione del C.T.U. dott. Lorenzo Mannino, pag. 5].	a trace at
	Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi	U-10 (4-1), 12
	che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.	
	È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-	a Sales
	conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che	War Strate Styles
	nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-	and selections of
	lo per l'utenza.	STATE OF THE PARTY
	Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di	mundahasi Lagar
	verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte	ve selika
	convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del "caso	1995 G1200
	fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-	wind speaking I
	rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo	Magnial asonio
	ad escludere la responsabilità del custode.	I-way and
	Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di buona vi-	(2) 16 May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	sibilità esistenti al momento del fatto ("Quel giorno non pioveva e la visibi-	43 MANAGE STATE
	lità era buona" ha precisato il teste Madonia Nicolò ed ancora il teste In-	on office was in the

		5 d a d a d a d a d a d a d a d a d a d
	ghilleri Gianluca ha confermato "Non pioveva e la visibilità era buona"; cfr.	AF LANC COLOR COLOR COLOR
	verbale di udienza del 4 aprile 2022), del fatto che "Non era la prima volta che	gestablesalv sols — e es
	percorrevamo quella strada, altre volte era capitato di passare di lì [che]	our key transi
	Il tombino non era coperto da nulla [e che] Il tombino si trovava sulla parte	Cargae of Decision.
	rettilinea della strada prima della curva" [cfr. verbale di udienza del 4 apri-	man destrict
	le 2022, teste Madonia Nicolò] e che quindi l'attore avrebbe avuto la pos-	ere le application
, design	sibilità - con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve co-	parel chare
	munque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche	to a Montal Color
3.9.4	Corte Cost. n. 156/1999) - di percepire la presenza dell'insidia ed evitare	ed Asilian -
	la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di Pizzo	
Kar.	Salvatore in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura	
er He	del 40%.	euch er britaña
	In proposito è opportuno evidenziare che "l'ipotesi del concorso di colpa	
	del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente	17 ST 18
	ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-	s innleger over
	cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere	estable of
	esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune	e down knaki i i i i
10 10	indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla	inforción.
	quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-	rak arkisan ja 1 1 h
	duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-	A Paris Comment
	chieste formulate dalla parte" (Cass. civ. n. 6529/2011).	Acceptance
EXERT.	Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in	e all and the second second
eo je _{ko}	atto di citazione, la Città Metropolitana di Palermo va condannata a risar-	data kun
N. E.	cire l'attore i danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente	Control & S. Control
	alla misura del 60% della loro entità.	Property of the second

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 24 aprile 2016 hanno provocato a Pizzo Salvatore una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità temporanea parziale di ulteriori 10 giorni al 50% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto). Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

	Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-					
	tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato	6 1		r, III		
Bar.	nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-	No.		7		
	mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - ex art. 185	NA T	-11	v. <u>11]</u>		
	c.p allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche	26/0/6	aud of	U (1)		
	nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da	Claire		pach		
	una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-	nig l	lus l	Elgle .		
•	bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e	1		Varia.		
	7283 del 2003).			estic.		
	E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non	dage.	0.20	g. 19	9	
	patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-	96.9	100	4,8,7		
	sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-	cea		eus:		311-32-32
	ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-	er (d				
	scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno	8 5 4	os I	1-4-		
	(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).	n(bd)	Commi			
	Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento	Q lessel		enzi.		
	l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-	and!	100			
<u>L'es</u>	centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel	pite.	Tonie I	- ho		
	pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-	the party	birth	ese .		
3 3/3 2	ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali	er ibru	de la	1000		
	della persona - che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva	nie i	dias.	e stat	L.	
	preso la definizione di "danno esistenziale" (la cui autonoma configurazio-	1.35	b.P.	Lol0		
	ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-			19		
	sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-	derin.	Rive	5500		
	le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica	a hai				*
			1			

•		
	figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-	7.10
	ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).	
J	Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento	
	del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare	
	interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello	
	di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-	10.7 10.00
	le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-	L ve essi
	che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua	4 N N N
	interezza.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-	
	le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,	2
	ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto "punto tabellare", in	
	base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età	2 - 2
	della parte lesa ed al grado di invalidità.	and the measurement of the second
	Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle	a a an 4; a02;
	elaborate per l'anno 2021 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo, per tutti	
	i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da	Stratel and East A
	Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), spetta a Pizzo Salvatore, a titolo di	
	danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della inva-	A. 165 Carra
	lidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (trentotto anni), la	equil si decibara
	somma di € 5.801,00 secondo i valori attuali, utilizzando il "valore punto"	- 184 Be - 877
	di € 1.779,41, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coeffi-	Clarge S. Land
	ciente (0,815) corrispondente all'età della persona danneggiata.	CHARLET .
	Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato	Literatura de la constitución de
	dal C.T.U., si liquida ad equità - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi	3.00

				-
				1:
	1			
	- la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 1.485,00 in valori at-	+		
	tuali.	- 1992	I Alo Siles	
	Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-	stint on		
	cati, pari ad € 7.286,00, costituisce - ad avviso di questo giudice - un ri-	8/48/	Participation of	1
	storo esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conse-	- 35	Community of	
	guenza dell'infortunio.		manifest of	1
	Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-	and o cale	1995 m	
. 79.4	plano, rispetto al "valore punto" relativo alla sola componente di danno	, riersi	regitive)	
	non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-		rosalido.	
4-12-2-	to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.	y ass	Light -	
	Deve essere inoltre accordata a Pizzo Salvatore, quale risarcimento del		-10,30	
	danno patrimoniale, la somma di € 61.66 per le spese sanitarie documen-	and the same	angle?	
	tate [cfr. produzione cit.], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili	· Mary	2001)	
	all'evento traumatico del 24 aprile 2016 [relazione cit., pag. 6].	1	ed affer-	2 = =
Tax E	Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come	1 3 90	dir.	4-14
	sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 7.286,00 per il dan-		r - mr	10.00
del	no non patrimoniale e ad € 61.66 per il danno di natura patrimoniale.		ME TO	1 1
	Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una		- 101	7
L	riduzione delle predette somme alla misura del 40%, in proporzione al		(TO LETTER)	
	grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 4.371,60 per il	n week	Talket y	
	danno non patrimoniale e ad € 39,99 per il danno patrimoniale.		en ches	
.1	Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno	1 de 193	128	
la	non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimonia-		bighto	
M1 (6-4-	le) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i cal-	able total	ALE DE	
1	coli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta		r de L	
7				7

al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che - secondo l'insegnamento della Suprema Corte - debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione. Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una "devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in

			1		
	denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal		in the		
	creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento		616	71511	
112	ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-	entre l		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni	70 0E -05	here	109	Harl
	suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari	1214	ranna.	Lo	
	all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella	es jus	To its		
	attuale della liquidazione.	- 4 2		No.	I.
E 1-	Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in	ub selec			
	un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al	jā - Pagri			
of 1 Feets.	principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza	to the	10-	handlij j	
	n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.	usu mos	urtra-s	a de la companya de l	
	7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla	o de tra		in a	
	"somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.	Ho wor		<u>.</u>	
100	Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal	De la composição		E.A.	
	danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-	0.004		AN AND	
	mina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del	g still to	3	ore to the	
	sinistro; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data				
	della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-	das provid	bas I		
	turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi	sin ordinal			
	da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento	Had to			
	dovuto.	area a	Chief	1330	
	Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata			Arrest .	
	sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente	13-000	1197		
	dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla	gar no en	18		
	data del fatto.	2000	bra's		

Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a Pizzo Salvatore - al cui pagamento deve essere condannata la Città Metropolitana di Palermo - ammonta ad € 4.411,59, oltre interessi, da calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo. *** Va ancora osservato che "la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009). Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in particolare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore rispetto a quello richiesto in citazione), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare la Città Metropolitana di Palermo al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'attore. I compensi professionali al difensore vengono liquidati - come in dispositivo - sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,

					**
	come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando in relazione al	t also	l est		
	valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200) i parametri medi.	eus ()	338	ous Tell	
	È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del	e desi			
	predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-	ite :	ent.	b	
	combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni				
116	deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto				
	che a quella domandata.	a and	lina.		
	Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo	making	1.7	lucia.	
	di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in	45	lan.	web in the	
	materia di spese di giustizia).	Harm		well.	
	In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno	AD.	N. Opti		
	biologico allegata da Pizzo Salvatore (10%) e quella effettivamente ricono-	le Co			
	sciuta in questa sede (4%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio -	10 To		like i	
4-76	anticipate dall'attore – vanno poste, in via definitiva, per 1/3 a carico del-	1	lisira	lous 1	
s bay	lo stesso attore e per 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo.	ang ja		sale sale	
	Statute who s research Cox *** the California Substitute Cox ***			- n. n.	
	Palermo 31 ottobre 2023	te a			
	IL G.O.T.	81 s 0 1	lo la		
	Adriana Pandolfo	Dept.			
	to the subsignation of the second in the second second in the second of	Mata	103	e at	
	Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto	in the	1.33	ng A	
	con firma digitale dal Giudice dott. Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto	Ni per	b.ii	ntia 1	
	dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-	i Sha			
H	slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro	g' lan	200		
	della Giustizia 21/2/2011, n. 44.	hilly	1,465	la formalis	



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

L'ORGANO DI REVISIONE

Al Sig. Sindaco Metropolitano
Al Commissario ad acta
Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale

Verbale n. 20 del 27/12/2023

In data 27 Dicembre 2023 il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Palermo, composto da:

- Dott. Piero Castelli

Presidente:

- Dott, Carmelo Franco Anastasi

The shorting and the short and

Componente;

- Rag. Vincenzo Ligambi

Componente;

si è riunito in teleconferenza per esaminare la proposta di deliberazione del Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio metropolitano, per il rilascio del proprio parere ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lett. b), avente ad oggetto: "Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo. Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000".

Premesso:

Che con mail del 27/12/2023, l'Ente ha richiesto a questo Collegio di esprimere il proprio parere sulla predetta proposta di deliberazione;

Che il sig. Pizzo Salvatore ha chiesto la condanna dell'Ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni - quantificati nella somma complessiva di €19.500,00 - da lui subiti in dipendenza di un incidente verificatosi il giorno 24 aprile 2016 a Montelepre, presso la strada Intercomunale n. 7, al km 9+500, quando il sig. Pizzo insieme ad altre persone percorrevano l'appena citata strada con le bici allorquando ... impattava su un tombino, che, di fatto formava una buca nel manto stradale, riportando lesioni personali

Considerato:

Che Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4872/2023 ha così deciso:

- 1) ha condannato la Città Metropolitana di Palermo, al pagamento in favore di Pizzo Salvatore della somma di € 4.411,59, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- 2) ha compensato nella misura di 1/3 le spese processuali tra Pizzo Salvatore e la Città Metropolitana di Palermo ed ha condannato l'Ente, al pagamento delle spese di lite nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in € 1.789,66, di cui € 88,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura dovuta;
- ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in ragione di 1/3 a carico di Pizzo Salvatore e in ragione di 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo;

Che la somma complessiva dovuta, per effetto della sentenza n.4872/2023, ammonta ad € 6.785,02 come esplicitato nella proposta di deliberazione del Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio Metropolitano;

Che si deve riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 per la somma complessiva di € 6.785,02, in esecuzione della sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023

Che la somma trova copertura sul cap. 161804/01 denominato: DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194 - LETT.A) DEL D.Lgs. 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO avente i seguenti cod. 10.5.1.10.05.04;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ATTESO:

che l'Art. 194 del D. L.gs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori Bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'Art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- che il presente debito fuori Bilancio rientra nell'Art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

VISTI:

- la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
- il D. L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'Art.
 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il D. L.gs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il D. L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

- l'Art. 239, comma 1, lett. b) punto 6, del TUEL;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011);
- la L.R. 30 del 23.12.2000;
- la L.R. 23 del 29.07.1998;
- la L.R. 15 del 04.08.2015;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTI E PRESO ATTO dei pareri favorevoli di:

- regolarità tecnica da parte dell'Ing. Dorotea Martino rilasciato in data 13/12/2023;
- regolarità contabile da parte del Ragioniere generale, Dott. Massimo Bonomo, rilasciato in data 13/12/2023;

rilasciati ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. L.gs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni

FATTE SALVE eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa, per le quali invita l'Ente ad effettuare le necessarie verifiche e ad attivare le eventuali tutele.

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole

al riconoscimento del debito fuori bilancio avente oggetto: "Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo. Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000".

Si ricorda che:

l'Art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti:

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto 27/12/2023

L'Organo di Revisione
Presidente Dott. Piero Castelli
Componente Dott. Carmelo Franco Anastasi
Componente Rag. Vincenzo Ligambi
(Firmato Digitalmente)